

SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE
Accordo ABI - Associazione dei Consumatori del 31 marzo 2015
AVVISO ALLA CLIENTELA

Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all'Accordo tra ABI e associazioni dei consumatori per la sospensione (per un massimo di 12 mesi) della quota capitale dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.

Possono beneficiare della sospensione i mutui:

- che rientrano nell'ambito applicativo del **credito ai consumatori di durata superiore a 24 mesi**
- i mutui garantiti da **ipoteca su immobile destinato ad abitazione principale** per i soli eventi di cui alla successiva lettera d)

Tali mutui potranno godere della sospensione qualora, successivamente alla stipula del contratto ed entro due anni dalla presentazione della domanda, si verifichi uno dei seguenti eventi con riferimento ad almeno uno dei cointestatari:

- a) **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione** delle ipotesi di:
 - i) pensionamento;
 - ii) risoluzione consensuale;
 - iii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - iv) dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

- b) **Cessazione di rapporti** di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, **ad eccezione** delle ipotesi di
 - i) risoluzione consensuale;
 - ii) recesso datoriale per giusta causa;
 - iii) recesso del lavoratore non per giusta causa.

- c) **Morte** o insorgenza di **condizioni di non autosufficienza**.

- d) **Sospensione del lavoro** o **riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati può richiedere l'avvio della sospensione entro il **31 luglio 2018**, compilando l'apposito modulo disponibile presso ogni filiale e scaricabile dal sito www.bccmontepruno.it

Qualora il mutuatario abbia **già usufruito** di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei Consumatori o autoregolamentazione, potrà richiedere la sospensione **fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi** e purché siano **trascorsi due anni dall'avvio della precedente sospensione** sul medesimo finanziamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale e ritirare l'apposita informativa.